COMUNE DI LAVAGNA

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 22/04/2015

N. 51

OGGETTO: "CONVENZIONE PER L'UTILIZZO STAZIONE TRASBORDO RIFIUTI IN LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE" REPERTORIO N° 3795 DEL 14/6/2001: PROROGA.

L'anno Duemilaquindici, addì ventidue del mese di Aprile, alle ore 12:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
1.	SANGUINETI GIUSEPPE	- Sindaco	X	
2.	BARBIERI LUIGI	- Vice Sindaco	X	
3.	VATTUONE ANNABELLA	- Assessore	X	
4.	BERSAGLIO DANILO	- Assessore	X	
5.	REBORI NICOLETTA	- Assessore	X	
6.	LOBASCIO ROSARIO	- Assessore	X	
		TOTALE	6	0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Ettore Monzù

Il Dott. Giuseppe SANGUINETI, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Sindaco **Dott. Giuseppe Sanguineti** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso che in data 14/6/2001 venne sottoscritta tra l'allora sindaco pro-tempore del Comune di Lavagna e la ditta Autotrasporti Nucera di Nucera Francesco e C. s.n.c la "Convenzione per l'utilizzo stazione trasbordo rifiuti in località Madonna della Neve" repertoriata al n° 3795;

Visto che nella predetta convenzione sono regolamentate diverse fasi dei rapporti tra i due soggetti contraenti, così riassumibili:

a) dalla data di stipula fino al 30/4/2003 si prevedeva la corresponsione alla Ditta da parte del Comune di Lavagna di un canone annuo di Lire 60.000.000 (soggetto ad adeguamento annuale ISTAT) per l'utilizzo del sito e per l'ammortamenteo della spese sostenute per la formazione della stazione di trasbordo;

b) dalla data del 1/5/2003 e fino al 30/4/2006 si prevedeva la corresponsione alla Ditta da parte del Comune di Lavagna di un canone annuo di Lire 72.000.000 (soggetto ad adeguamento annuale ISTAT) per l'utilizzo del sito e per l'ammortamento delle spese sostenute per la formazione della stazione di trasbordo;

c) dalla data del 1/5/2006 e per i nove anni successivi (e quindi con scadenza 30/4/2015) si prevedeva che la stazione di trasbordo e quella di stoccaggio provvisorio fossero lasciate nella disponibilità del Comune e che a tale scopo l'Ente provvedesse a porre nel capitolato d'oneri della gara relativa alla gestione della raccolta dei rifiuti comunale l'utilizzo obbligatorio di tale sito corrsipondendo alla proprietà il corrispettivo di lire 200.000.000 annui;

d) dopo il 30/4/2015 si stabiliva che ogni rapporto tra Comune di Lavagna e proprietà della stazione venisse a cessare;

Dato atto che sono attualmente vigenti - in regime di proroga tecnica fino alla data del 20/1/2016 - n° 2 contratti con l'appaltatore Idealservice Soc. Coop. con sede in via Basaldella 90, Pasian di Prato (UD), e precisamente:

a) Contratto d'appalto rep. n° 5361 del 21/01/2009 relativo al "Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani non differenziati e differenziati e di trasporto al sito di conferimento finale" prorogato con determinazione dirigenziale n° 11 in data 20/1/2015 ;

b) Contratto d'appalto rep. n. 5854 del 23.09.2014 relativo al "Servizio integrativo di raccolta dei rifiuti solidi urbani non differenziati e differenziati con il sistema porta a porta e trasporto" prorogato con determinazione dirigenziale n° 18 in data 20/1/2015;

Ritenuto pertanto opportuno adeguare il termine di scadenza dell'utilizzo della stazione di trasbordo e di stoccaggio provvisorio dei rifiuti a quello dei due contratti come sopra prorogati, nelle more dell'eventuale individuazione di soluzioni alternative - consistenti nell'individuazione di un diverso sito idoneo ad ospitare il centro di trasbordo rifiuti e del centro di stoccaggio provvisorio comunale - che ad oggi non risultano concretizzabili in tempi ristretti;

Ritenuto pertanto opportuno disporre per una proroga della "Convenzione per l'utilizzo stazione trasbordo rifiuti in località Madonna della Neve" alle stesse condizioni vigenti previste nell'atto in scadenza;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

D E L I B E R A

1) di esprimere, quale atto di indirizzo, la proroga della "Convenzione per l'utilizzo stazione trasbordo rifiuti in località Madonna della Neve" stipulata in data 14/6/2001 e repertoriata al n° 3795, stabilendo pertanto che il termine temporale del 30/4/2015 in essa previsto venga traslato alla data di scadenza dei due vigenti contratti di appalto con Idealservice Soc. Coop. (contratto d'appalto rep. n° 5361 del 21/01/2009 relativo al "Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani non differenziati e differenziati e di trasporto al sito di conferimento finale" e contratto d'appalto rep. n. 5854 del 23.09.2014 relativo al "Servizio integrativo di raccolta dei rifiuti solidi urbani non differenziati e differenziati con il sistema porta a porta e trasporto"), attualmente prevista per il 20/1/2016

2) Di stabilire che tale proroga avvenga alle medesime vigenti condizioni, anche economiche, già previste nell'atto stipulato in data 14/6/2001;

3) Di dare atto che la presente deliberazione, costituente atto di mero indirizzo politico, non necessita dei pareri di cui all'articolo 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

In allegato: "convenzione per l'utilizzo stazione trasbordo rifiuti in localita' Madonna della Neve", repertorio n° 3795 del 14/6/2001.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti)

Il Segretario Generale
(E. Monzù)

==========

Pubblicata in data 24 APR. 2015 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il_____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(E. Monzù)

Allegato alla Delibera di GC Nr. 51 del 22/04/2015

COMUNE DI LAVAGNA

(Provincia di Genova)

REP.N. 3795 C.F. COMUNE 00601910102

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO STAZIONE DI TRASBORDO RIFIUTI IN LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE.

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilauno, il giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO, in Lavagna, presso la sede del Palazzo Municipale, P.zza della Libertà n. 47, tra la **Prof.ssa Gabriella MONDELLO**, nata a Bedonia (PR) il 01/05/1944, Sindaco pro tempore del Comune di Lavagna, la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo (c.f. Comune 00601910102) e la **Sig.ra PINASCO Ivana**, nata a Lavagna il 16/07/1950 e residente a Lavagna, Via Aurelia 126/2, legale rappresentante della **Ditta AUTOTRASPORTI NUCERA di Nucera Francesco & C. S.n.c. (nel prosieguo denominata Ditta Autotrasporti Nucera S.n.c.)**, con sede a Carasco, Via Montanaro Disma 85/3, (c.f. 02440880108), giusto certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, la quale interviene in nome, per conto e nell'interesse della Ditta medesima.

PREMESSO

- che con contratto N. 3081 di Rep., rogato dal Segretario Generale il 27/05/1998 e registrato in Chiavari il 05/06/1998 al n. 955 – Serie I^ - all'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita fra l'Autotrasporti Nucera S.n.c., con sede in Carasco, Via Montanaro Disma n. 85/3 (capogruppo mandataria) e l'Impresa Ecoottantotto S.r.l.,

IL SINDACO

CITTA' DI LAVAGNA – Prov. di Genova

Scanned by CamScanner

con sede in Lavagna, Via Matteotti n. 4, veniva affidato il servizio per la raccolta, il carico, trasbordo e trasporto di rifiuti solidi urbani, assimilabili e pericolosi, per anni cinque e con possibilità, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, di ulteriori tre anni;==========

- che l'Impresa Autotrasporti Nucera S.n.c. dispone in Lavagna di un'area posta in località Madonna della Neve, distinta al N.C.T. al Fg. 4, Mappali 32 (porzione) – 621 (porzione) – 815 (porzione), pervenuta in proprietà in virtù d'atto notarile n. 39244/1985 di Rep. del Dott. Givri, Notaio in Lavagna e atto del 05/07/1984, registrato a Chiavari il 25/07/1984 n. 007840, ai Signori: Nucera Antonio, nato a Condofuri (RC) il 31/12/1938 e residente in Lavagna, Via Aurelia n. 125/3, Nucera Francesco, nato a Condofuri (RC) il 11/03/1941 e residente a Carasco, Via Montanaro Disma n. 85/2, Nucera Paolo, nato a Condofuri (RC) il 21/03/1944 e residente a Lavagna, Via Matteotti n. 19/A, i quali, sottoscrivendo il presente atto, dichiarano liberamente di mettere a completa disposizione dell'Impresa Autotrasporti Nucera S.n.c., per i fini nello stesso previsti, l'area in questione;==========

- che con delibera n. 179 assunta dalla Giunta Comunale il 03/05/2000 è stato espresso il parere favorevole al progetto per la realizzazione della stazione di trasbordo rifiuti in località Madonna della Neve, progetto che è stato successivamente approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale mediante deliberazione n. 38 in data 18/07/2000, ai sensi dell'art. 27 del D.Lvo 05/02/1997 n. 22 in variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente. Il suddetto progetto è stato approvato con delibera n. 200/2001 – prot. gen. n. 26170/2001 dell'11/04/2001 – della

IL SINDACO

CITTA' DI LAVAGNA - Prov. di Genova -

Scanned by CamScanner

Provincia di Genova – Area 8 Ambiente – Ufficio Suolo.==========

- che sussiste un interesse pubblico ad avere in Lavagna una stazione di trasbordo per i soli rifiuti del Comune come quella prospettata, unitamente, ripetesi, ad un centro attrezzato per la raccolta differenziata, in modo da adeguare il più possibile il servizio alle prescrizioni normative vigenti.==========

In conseguenza di quanto sopra, volendo ora disciplinare i rapporti futuri per l'utilizzo della stazione da realizzare, tra il Comune di Lavagna e l'Impresa Autotrasporti Nucera di Nucera Francesco & C. S.n.c. di Carasco, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:==========

ART. 1) L'Impresa Autotrasporti Nucera S.n.c. si impegna a realizzare all'interno del sito individuato in narrativa e sulla parte dello stesso meglio specificata nelle allegate planimetrie (allegati "A" e "B") una stazione per il trasbordo dei rifiuti solidi urbani. La stazione consisterà in:==========

a) tutti i manufatti fissi e movibili, impianti, ecc. per la formazione della nuova stazione di trasbordo atta a costituire il deposito temporaneo a terra dei rifiuti ivi conferiti con gli automezzi di raccolta ed a consentire l'immediato trasferimento sui mezzi adibiti al trasporto in discarica che sarà eseguito con idonei mezzi meccanici;==========

b) in strutture pertinenziali, a servizio dell'impianto principale, quali: spogliatoi, servizi igienici, ecc.;==========

c) in impianti complementari per lo stoccaggio di rifiuti solidi derivanti dalla raccolta differenziata;==========

d) in viabilità di accesso, delimitazioni, recinzioni.==========

e) tutto quanto previsto ed approvato, attraverso la Conferenza dei Servizi,

IL SINDACO

CITTA' DI LAVAGNA - Prov. di Genova -

Scanned by CamScanner

dalla Provincia di Genova.==========

ART. 2) Tutti i lavori per la realizzazione della stazione di trasbordo rifiuti sono a cura e spese dell'Impresa Autotrasporti Nucera S.n.c., in quanto autorizzata ad utilizzare l'area in questione.==========

ART. 3) L'Impresa Autotrasporti Nucera S.n.c. è tenuta a realizzare la stazione di trasbordo rifiuti secondo il progetto presentato alla Conferenza dei servizi e recependo tutte le eventuali prescrizioni che la medesima Conferenza dei Servizi e la Provincia di Genova ha formulato con la delibera n. 200/2001 – prot. gen. n. 26170/2001 dell'11/04/2001.==========

I lavori non dovranno protrarsi oltre i dodici mesi dalla stipula della presente convenzione. Altresì, l'Impresa è tenuta ad eseguire interventi di bonifica dell'area e lavori per rendere la viabilità interna perfettamente agibile e compatibile con le destinazioni urbanistiche delle aree circostanti.==========

ART. 4) Realizzata la stazione, l'Impresa curerà in essa le operazioni di trasbordo dei rifiuti raccolti per conto del Comune di Lavagna, fino alla scadenza del contratto n. 3081/98 attualmente in essere, attivando, altresì, tutti gli accorgimenti indispensabili per la conservazione, la gestione e la manutenzione del sito, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di tutela dell'ambiente.==========

ART. 5) Il Comune, con idoneo provvedimento, assicurerà la prosecuzione del predetto contratto n. 3081/98, agli stessi patti e condizioni e secondo quanto dispone l'art. 5 del capitolato d'appalto per ulteriori trentasei mesi, quindi con scadenza al 30 aprile 2006.==========

ART. 6) A partire dalla data di inizio dei lavori di adeguamento della stazione di trasbordo e di formazione di quella di stoccaggio della raccolta

IL SINDACO

CITTA' DI LAVAGNA - Prov. di Genova -

Scanned by CamScanner

differenziata e fino alla scadenza naturale del contratto Rep. N. 3081 del 27/05/1998, prevista per il giorno 30/04/2003, il Comune di Lavagna corrisponderà alla Ditta Autotrasporti Nucera (in quanto autorizzata ad utilizzare l'area in questione), per l'utilizzo del sito ed ammortamento delle spese sostenute per la formazione della stazione e, comunque, a tacitazione di ogni richiesta dell'Impresa (comunque definita) relativamente all'impiego dell'area di trasbordo, un canone annuo di £. 60.000.000 (sessantamilioni). Esso sarà soggetto ad adeguamento sulla base ISTAT a partire dall'anno successivo alla suddetta ultimazione.==========

ART. 7) A datare dal 1° maggio 2003 e fino al 30 aprile 2006, il Comune di Lavagna corrisponderà all'Impresa (sempre in quanto autorizzata), per l'utilizzo della stazione di trasbordo ed ammortamento delle spese sostenute per la formazione della stazione e, comunque, a tacitazione di ogni richiesta dell'Impresa (comunque definita), un canone annuo di £. 72.000.000 (settantaduemilioni). Esso sarà soggetto ad adeguamento sulla base ISTAT a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore di questo canone.==========

ART. 8) L'Impresa Autotrasporti Nucera S.n.c., in quanto autorizzata, dichiara che la stazione di trasbordo e quella di stoccaggio provvisorio per la raccolta differenziata saranno lasciate nella disponibilità del Comune di Lavagna per nove anni successivi al 1° maggio 2006 ed a tale scopo il Comune di Lavagna, in sede di predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio, provvederà a porre nel capitolato d'oneri l'indicazione dell'utilizzo obbligatorio della stazione di che trattasi per chi risulterà aggiudicatario, corrispondendo alla proprietà della medesima il corrispettivo di £. 200.000.000 (duecentomilioni) annui. Dopo il 30/04/2015,

Scanned by CamScanner

ogni rapporto fra il Comune di Lavagna e la proprietà della stazione, derivante dal presente atto, verrà a cessare.==========

ART. 9) Per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione, l'Impresa Autorasporti Nucera S.n.c. (o i suoi aventi causa) è tenuta:======

a) a tenere la stazione di trasbordo e quella per la raccolta differenziata nella sua piena funzionalità, in condizioni idonee al trasbordo di rifiuti;=

b) a tenere le attrezzature della stazione in condizioni ottimali per quanto concerne la raccolta differenziata ed al relativo stoccaggio;==========

c) a tenere l'intera stazione pulita, nell'intesa che eventuali inadempienze d'ordine igienico e sanitario, avranno il loro riflesso direttamente sull'Impresa proprietaria;==========

d) a permettere, qualora l'esecutore del servizio di raccolta rifiuti, dopo il 1° maggio 2006 , dovesse essere soggetto terzo, le normali operazioni di trasbordo rifiuti, nonché quelle connesse allo stoccaggio per la raccolta differenziata.==========

e) ad adempiere a tutte le prescrizioni di cui al titolo autorizzativo.======

ART. 10) Il canone annuo di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 ed 11 comprende, oltre la remunerazione dei capitali investiti per la realizzazione della stazione, l'accessibilità alla stessa, il nolo della pesa e l'utilizzo di tutti gli altri impianti indispensabili per il corretto svolgimento delle operazioni di stoccaggio, di raccolta differenziata e di tutte quelle connesse con lo svolgimento del servizio di raccolta e di allontanamento dei rifiuti.=======

ART. 11) A garanzia degli impegni assunti (finalizzati alla realizzazione dei lavori conformemente al progetto che sarà approvato dalla Conferenza dei Servizi), l'Impresa Autotrasporti Nucera S.n.c. presenta polizza fidejussoria

IL SINDACO

CITTA' DI LAVAGNA - Prov. di Genova

Scanned by CamScanner

n. 184/071/00900321 emessa da Vittoria Assicurazioni – Agenzia di Chiavari in data 07/06/2001 per un valore di £. 500.000.000 (cinquecentomilioni). Con la realizzazione dell'opera e l'acquisizione dell'agibilità da parte della Provincia, l'effetto fidejussorio cesserà. La suddetta garanzia, che cesserà con l'ultimazione dei lavori e con l'attestazione di regolarità degli stessi da parte della Provincia, potrà essere ridotta fino al 50% in corso d'opera e secondo l'ammontare dei lavori eseguiti.==========

ART. 12) Nel caso in cui un ordine formale di Autorità superiore dovesse comportare la chiusura della stazione, il Comune riconoscerà alla controparte un indennizzo, da definirsi di comune intesa e da rapportare alla spesa sostenuta ed al canone già corrisposto.==========

ART. 13) Si conviene fra le Parti che la stazione di trasbordo e quella di stoccaggio della raccolta differenziata saranno utilizzate esclusivamente per i rifiuti provenienti dal territorio del Comune di Lavagna.==========

ART. 14) Le spese per la stipula del presente contratto, imposte e tasse afferenti e conseguenti, sono a carico della Ditta Nucera.==========

ART. 15) Le Parti danno atto che il valore della presente scrittura privata è pari a £. 100.000 (centomila). Il presente contratto verrà registrato solamente in caso d'uso.==========

Letto, approvato e sottoscritto.==========

IL SINDACO **LA DITTA**

CITTA' DI LAVAGNA - Prov. di Genova -

Per le motivazioni e con le conseguenze indicate in premessa, il presente atto viene sottoscritto anche dai proprietari dell'area in argomento Signori

IL SINDACO

Scanned by CamScanner

Nucera Antonio, Nucera Francesco e Nucera Paolo i cui dati anagrafici sono citati nella premessa medesima:==========

I PROPRIETARI DELL'AREA

Nucera Francesco

Nucera Antonio

Nucera Paolo

Franco Ginardo

CITTA' DI LAVAGNA - Prov. di Genova -

IL SINDACO

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ALLEGATO "A"

ALLEGATO N. 9

IL SINDACO

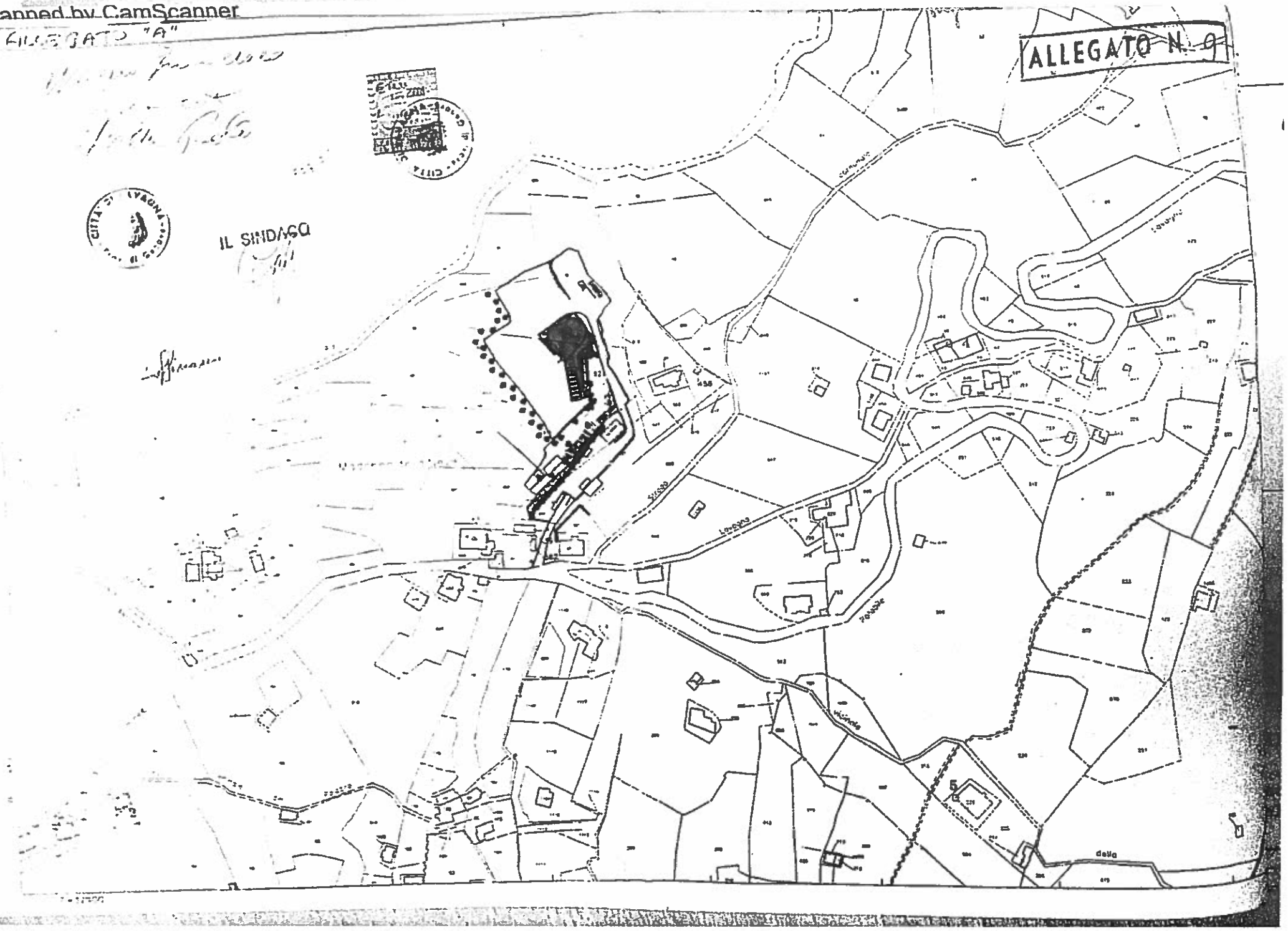

Scanned by CamScanner